

**REGIONE SICILIANA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE**

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N 343 del 20-10-2015

Oggetto: Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time al 50%, di tipo orizzontale del Dott. Stefano Pannucci, Collaboratore Tecnico Professionale Cat. D3 – Geologo, in servizio presso la Struttura Territoriale di Catania.

IL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 118/ Gab. del 30.7.2012)

VISTO l'art.90 della legge regionale 3/5/01 n.6, come modificato ed integrato dall'art.94 della legge regionale 16/4/2003, n.4 e dell'art.35 della legge regionale 31/5/2004 n.9, e di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ARPA - Sicilia;

VISTO il Regolamento dell'ARPA SICILIA adottato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente n. 165/GAB del 01/06/2005, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 29 dell'08 Luglio 2005, parte I dell'08 Luglio 2005;

VISTO il D.D.G. n. 315 del 13.6.2005 di presa atto " Approvazione del regolamento di definizione dell'assetto organizzativo, della Pianta Organica ed altri aspetti relativi alla funzionalità dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente – ARPA SICILIA, ex art. 90 L.R. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni";

VISTA la nota prot. 44737 del 14.7.2015 dello Studio Legale Sergio Virzi il quale per conto e nell'interesse del Dott. Stefano Pannucci richiede la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;

APPURATO CHE nella superiore nota è allegata l'istanza di trasformazione a firma del Dott. Pannucci il quale richiede il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale orizzontale con prestazioni di lavoro pari al 50% per un totale di 18 ore/ settimana, con decorrenza immediata o comunque entro i termini previsti dalla vigente normativa;

Visto l'art. 23 comma 1 lett. b) del CCNL 7.4.1999 che prevede la trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati;

Che il comma 2 dell'art. 23 del CCNL 7.4.1999 prevede che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time avvenga automaticamente entro 60 giorni dalla ricezione della domanda;

Dato atto che sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale nelle PP.AA. è intervenuto l'art. 73 del D.L. 112 del 2008, convertito in Legge n. 133/2008/, che ha modificato gli artt. 58 e 59 della legge 662/1996, in materia di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;

Dato atto che in base alla superiore normativa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time costituisce espressione di una facoltà dell'Amministrazione e non più un diritto del dipendente;



Che ai sensi dell'art. 12 – bis del D.L.vo 61/2000 per i lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a seguito di terapie salvavita, accertata dalla competente commissione medica, continua a sussistere il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro entro il termine di 60 giorni dalla domanda;

CHE il richiedente precisa che tale istanza di trasformazione è motivata dalle sue attuali condizioni di salute;

DATO ATTO che l'istanza non rientra nella casistica di cui all'art. 12 – bis del D.L.vo 61/2000 e che pertanto la concessione della trasformazione rientra nella facoltà dell'Amministrazione;

CHE pertanto con nota prot. 45771 del 30.7.2015 la SA4 ha richiesto al Direttore della ST di Catania di voler esprimere il proprio nulla osta alla concessione della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, volendo altresì indicare l'eventuale decorrenza;

CHE con mail del 13.10.2015 il Dott. Pannucci ha trasmesso il N.O. rilasciato dal Direttore della ST di Catania prot. 54366 del 18.9.2015;

Che nel superiore N.O. si legge che “ il predetto nulla osta deve intendersi correlato alla possibilità di individuare e concordare con l'interessato modalità flessibili di distribuzione del monte orario settimanale nell'ambito dei 5 giorni lavorativi, prevedendo anche eventuali meccanismi di compensazione su base mensile, nei casi in cui le necessità di servizio potranno richiedere in determinate occasioni il prolungamento dell'orario di lavoro rispetto alla media giornaliera”;

VISTO l'art. 24 del CCNL 7.4.1999 come modificato dall' art. 34 CCNL 20.9.2001” orario del rapporto di lavoro a tempo parziale” che prevede che *“In presenza di particolari e motivate esigenze il dipendente può concordare con l'azienda o ente ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze nell'ambito delle fasce orarie individuate con le procedure di cui all'art. 4 (Contrattazione collettiva integrativa) del CCNL del 7 aprile 1999, in base alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso ciascuna azienda o ciascun ente tenuto conto della natura dell'attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nei diversi profili professionali. La modificazione delle tipologie di articolazione della prestazione, di cui ai commi 2 e 3, richiesta dall'azienda o ente avviene con il consenso scritto dell'interessato.”*

Dato atto altresì che l'art. 35 del CCNL 20.9.2001 prevede che *“ Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, previo suo consenso, può essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare di cui all'art. 1, comma 2, lett. e) del D.Lgs.n.61/2000, nella misura massima del 10% della durata di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per eccezionali, specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria calcolata sulle voci di cui all'art. 37 comma 2 lett. b) maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.”*

Quanto sopra premesso;


DECRETO

Per le motivazioni di cui alle premesse che si intendono qui richiamate:



1. Di prendere atto del nulla osta prot. 54366 del 18.9.2015 a firma del Direttore della ST di Catania, alla trasformazione del rapporto di lavoro del dipendente di ruolo di ARPA SICILIA Dott. Stefano Pannucci, con la qualifica di Collaboratore Tecnico Professionale Cat. D3 - Geologo, in servizio presso la Struttura Territoriale di Catania, da tempo pieno a tempo parziale al 50% di tipo orizzontale;
2. Di concedere pertanto la trasformazione del rapporto di lavoro del Dott. Stefano Pannucci da tempo pieno a part-time al 50% , di tipo orizzontale con decorrenza 1.11.2015;
3. Dare mandato alla struttura SA4 di provvedere agli adempimenti consequenziali nonché alla notifica del presente provvedimento all'interessato ed al Direttore della Struttura Territoriale di Catania, nonché alla SA4.1;
4. Inserire il presente provvedimento nel fascicolo personale dell'interessato;
5. Disporre, nelle more della disciplina definitiva dei controlli degli atti dell'ARPA Sicilia, la trasmissione del presente decreto all'A.R.T.A. – Dipartimento Regionale del Territorio e Ambiente, per l'esercizio dei compiti di vigilanza di cui al comma 2 dell'art. 90 L.R. 6/2001 ed al Collegio dei Revisori.

Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Silvana Maria Rotondo



Il Dirigente Responsabile SA4.2
Dott.ssa G. D'Acquisto

Il Direttore della UOC SA4
Avv. Maria Luisa Curti



Il Direttore Generale
Dott. Francesco Licata di Baucina

